

procedimento civile - capacità processuale - Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014

Falsus procurator - Ratifica con efficacia retroattiva - Operatività in campo processuale - Limiti - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014

Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

Cod. Proc. Civ. art. 125